



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Carlo Levi

Via Appia, s.n.c. 75019 TRICARICO (MT) - Tel. 0835/726919 – Fax 0835/726749

e-mail: mtis00400t@istruzione.it - mtis00400t@pec.istruzione.it - Sito Web: www.iiscarlolevi.edu.it

Indirizzi di Studio: Liceo Scientifico di Tricarico e Irsina - Istituto Tecnico Economico di Grassano -
Istituto Professionale Settore Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Garaguso Scalo

Cod. Min: MTIS00400T - Cod. Fisc.: 93029190779 - Codice Univoco Ufficio: UF1ZLO

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 28/10/2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO COVID-19

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO LEVI

VIA APPIA – TRICARICO (MT)

Dirigente Scolastico Prof., Lorenzo Santandrea	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
DSGA Dott.ssa Anna Paola Di Stefano	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
RSPP Sig. Rocco Pisani	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
RSU Prof. Angelo Potenza Prof.ssa Marina Mestice Sig. Giuseppe Moles	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
RLS Sig. Giuseppe Moles	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
Medico competente Dott. Giuseppe Amorosino	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
Referenti COVID Prof. Angelo Rasulo Prof. Luca Venezia Prof.ssa Maria Garzone Prof.ssa Maria Francesca Loviglio Prof.ssa Maria Teresa Caserta Prof.ssa Marina Mestice Prof.ssa Teresa Diitella Sig.ra Palma Soldo Sig. Michele Debellis Sig.ra Antonietta Lacarpia	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

REVISIONE		
Rev. N°	Data	Descrizione
00	21/09/2020	Emissione

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, fino all'allontanamento dalla classe per infrazioni reiterate.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica, consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Garantisce prima dell'avvio dell'anno scolastico la formazione del personale docente e non docente, degli studenti e delle studentesse mediante incontri specifici da svolgere preferibilmente in modalità a distanza.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. I Referenti di sede aventi funzione di referenti COVID e le figure ad esse di supporto vigileranno sulla applicazione rigorosa delle misure di sicurezza riportate nel presente Regolamento da parte del personale docente e non docente, degli studenti e delle studentesse e dei genitori.

4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spassatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;

- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) Assembramento → adunata di più persone avvenuta senza una preventiva decisione, tale da potersi definire accidentale;
- i) Contact Tracing → ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19;
- j) Contagio → Trasmissione di una malattia infettiva dalla persona malata ad una sana sia direttamente sia mediante materiali o mezzi direttamente sia mediante materiali o mezzi inquinati (aria, acqua, alimenti, escrezioni ecc.), ovvero attraverso insetti o animali trasmettitori dei microrganismi infettivi;
- k) Contatto (nell'ambito delle malattie infettive) → Persona che sia stata esposta a un caso probabile o a un caso confermato o ai suoi liquidi biologici durante il periodo in cui la malattia in esame risulta essere contagiosa;
- l) Caso → Serie di criteri in base ai quali si stabilisce se una persona deve essere classificata come affetta da malattia oggetto di studio;
- m) Caso Confermato → Caso confermato in laboratorio che non deve necessariamente soddisfare i criteri clinici quali descritti nella definizione del caso. Comprende i casi confermati in laboratori e con criteri clinici, i casi confermati in laboratorio e con criteri clinici ignoti e i casi confermati in laboratorio e senza criteri clinici;
- n) Disinfezione → Operazione o complesso di operazioni per la distruzione dei germi patogeni (batteri, virus e funghi) presenti nell'ambiente e sugli oggetti ed evitare quindi infezioni alle persone che li frequentano o vengono in contatto con essi;
- o) Soggetto Asintomatico → Soggetto che, nonostante sia affetto da una malattia, non presenta alcun sintomo apparente;
- p) Tampone nasofaringeo → Esame diagnostico utilizzato per stabilire la presenza di infezioni delle prime vie respiratorie e identificare eventuali malattie infettive di comunità;
- q) Tampone orofaringeo → Test che permette di analizzare la mucosa della faringe al fine di individuare l'eventuale presenza di microrganismi patogeni, tipicamente batteri, ma all'occorrenza anche virus e miceti;

Art. 4 – Costituzione Comitato

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo Santandrea dell’I.I.S. “ C. Levi” di Tricarico, costituisce il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione”, del Comitato fanno parte il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo Santandrea che avrà l’onere di convocare le riunioni (anche in modalità on-line) e di far verbalizzare tali riunioni, dal Medico Competente, dott. Giuseppe Amorosino, dalla

DSGA dott. Anna Paola Di Stefano, dal RSPP Sig. Rocco Pisani, dal RLS Sig. Giuseppe Moles in rappresentanza dei Lavoratori, dalle RSU proff. Angelo Potenza, Marina Mestice e Giuseppe Moles, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, Presidente del consiglio di istituto dott. Nicola Spoto, Rappresentante dei genitori Sig.ra Antonella Primavera, Rappresentante degli alunni Francesco Pisani, Referente Scolastico Covid-19 (adeguatamente formato) Proff. Maria Garzone, Maria Francesca Loviglio, Maria Teresa Caserta, Marina Mestice, Angelo Rasulo, Luca Venezia, Teresa Ditella, Palma Soldo, Michele De Bellis, Antonietta Lacarpia, che avranno il compito di monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 e focolai negli istituti scolastici.

Ogni dipendente scolastico deve riferire al Dirigente o al Referente Scolastico Covid-19 qualunque comportamento difforme dal presente protocollo.

L'aggiornamento, l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione sono effettuati dal Comitato stesso.

Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal Comitato, prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore, contro coloro che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. Le misure di sicurezza previste nel protocollo, finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel DVR ed in ogni Circolare sulla Sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 – Formazione, informazione e comunicazione

L'Istituto "C. Levi" informa tutti i Dipendenti ed Alunni (e chiunque entri nel plesso) circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali Scolastici, appositi depliant informativi.

Ai dipendenti verrà consegnato questo documento ed ognuno di essi sarà supportato da adeguata formazione; la suddetta formazione inizialmente potrà essere gestita in modalità on-line, successivamente se gli spazi lo consentiranno e comunque sempre rispettando il distanziamento tra i dipendenti, saranno effettuati aggiornamenti in merito a eventuali modifiche da apportare a tale Protocollo.

La formazione sia in modalità on-line che in campo sarà registrata su apposita modulistica allegata.

Le informazioni comunicate sono le seguenti:

- Il dipendente e l'alunno hanno l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il dipendente e l'alunno devono avere la consapevolezza di non poter fare ingresso o di non poter permanere nel plesso scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Il dipendente e l'alunno assumono l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nel plesso scolastico (in particolare, mantenere la

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- Il dipendente assume l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Referente Scolastico Covid-19, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La Dirigenza fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

5.1 FORMAZIONE

L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore "Formazione" è stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L'ISS dispone della piattaforma EDUISS (<http://www.eduiss.it>) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. L'ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano di formazione, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.

Destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.

Corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla corte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

5.2 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti azioni.

5.2.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell'inizio dell'anno scolastico

Target: stampa

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.

Target: famiglie e operatori scolastici

- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell'Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.
- Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico (*È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale*).

5.2.2 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l'inizio dell'anno scolastico

- Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.
- Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza.

Art. 6 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 7 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (MTIS00400T@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 8 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su piattaforma Teams

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente/ medico INAIL e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede del Liceo scientifico di Tricarico, Liceo scientifico di Irsina, Istituto tecnico economico di Grassano, Istituto professionale per l'agricoltura

di Garaguso. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- Nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

L'istituzione Scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunica a dipendenti scolastici ed alunni le regole da rispettare per evitare assembramenti. Disciplinando le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto.

Gli alunni, devono arrivare nello spazio antistante l'ingresso dell'edificio scolastico già provvisti di mascherina, provvisoriamente fornite dalle famiglie. All'ingresso gli sarà consegnata la mascherina in dotazione dell'istituto che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nell'edificio scolastico.

Si precisano, per ogni plesso, le modalità di entrata scaglionano gli orari di ingresso. Analogamente si dispongono le modalità di uscita anche esse scaglionate e i tempi di uscita di ogni piano: le classi del piano terra escono prima di quelle del primo piano.

- Liceo Scientifico di Tricarico:

SETTORE A - Piano Primo: 1A, 1ALSU, (2 classi);

SETTORE B - Piano Secondo: 2A, 3A, 3ALSU, 4A,5A, (5 classi);

A. Dall'ingresso laterale le classi del piano primo salendo la scala di emergenza entrano nel **SETTORE A** fin nelle proprie aule;

orario :

ore 8.10 : 1A, 1ALSU

B. Dall'ingresso principale le classi del piano secondo proseguono salendo le scale che portano al **SETTORE B** fin nelle proprie aule;

orario :

ore 8.00 : 2A, 3A, 3ALSU

ore 8.10: 4A,5A

- Liceo Scientifico di Irsina:

SETTORE A - Piano Primo: 1A, 2A, 3A (3 classi);

SETTORE B – Piano Secondo :4A,5A, (2 classi);

A. Dall'ingresso su piazza Garibaldi le classi del piano primo salendo la scala entrano nel **SETTORE A** fin nelle proprie aule;

orario :

8.00 : 3A

8.10: 1A, 2A

B. Dall'ingresso su Via Roma le classi del piano secondo salendo le scale entrano nel **SETTORE B** fin nelle proprie aule;

orario :

8.00 : 5A

8.10:4A

- Istituto Tecnico Economico di Grassano:

SETTORE A - Piano Terra – ingresso principale: 1A, 4A,5B (3 classi);

SETTORE B - Piano Terra – ingresso laterale: 2A, 3A, 5A, (3 classi);

A. Dall'ingresso principale le classi entrano nel **SETTORE A** fin nelle proprie aule;

orario :

ore 8.00 : 1A, 5B

ore 8.10:4A

B. Dall'ingresso laterale le classi entrano nel **SETTORE B** fin nelle proprie aule ;

orario :

ore 8.00 : 3A, 5A

ore 8.10: 2A

- Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Garaguso:

Piano terra – lato sud: 2A, 4A, (2 classi);

Piano terra – lato nord : 1A, 3A, 5A, (3 classi);

A. Dall'ingresso laterale – lato sud le classi entrano nel **SETTORE A** fin nelle proprie aule;

orario :

ore 7.50 : 2A, 4A

B. Dall'ingresso laterale – lato nord le classi entrano nel **SETTORE B** fin nelle proprie aule

orario :

ore 7.50 : 1A, 3A, 5A

I suddetti percorsi saranno opportunamente indicati da segnaletica orizzontale e verticale, collocata nei punti di accesso e di transito, al fine di evitare gli assembramenti; sono opportunamente identificati anche i varchi di accesso con segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”.

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito nell'orario di inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere, al di fuori dell'edificio, il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Agli orari prefissati per l'ingresso le studentesse e gli studenti, dopo aver riposto in un apposito contenitore l'autodichiarazione già compilata a casa, indossata la mascherina fornita dall'istituto e aver igienizzato le mani, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'inizio delle lezioni dovranno analogamente sottoporsi a tutte le misure anti - Covid già descritte e raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco personale assegnato ad inizio anno scolastico senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dagli orari di ingresso stabiliti il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti in istituto almeno 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni.. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate in modo che al termine dell'uscita di una classe ci sarà l'uscita della classe successiva e così via come da indicazioni del collaboratore scolastico attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita il collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 11 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle sedi dell'Istituto è consentito solo dopo l'inizio delle lezioni per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza. Il personale scolastico in servizio dalla prima ora di lezione è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola.

2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Art. 12 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per

uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnaposti di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. A tal fine potranno accedere ai servizi solo uno studente e una studentessa per volta per classe. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 14 – Punto COVID

È stata definito e segnalato il “Punto Covid-19”, ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, nella suddetta zona sono state affisse le indicazioni di comportamento da adottare oltre che al posizionamento di Termometro per la misurazione della temperatura a distanza, guanti in lattice e nitrile, visiere, gel disinfettante e mascherine chirurgiche, tute mono uso. È stato individuato il Referente Scolastico Covid-19 coinvolto (compreso il Sostituto Referente scolastico Covid-19), che assisteranno l’alunno in isolamento.

Art. 15 – Utilizzo dell’autobus

1. L’autobus in dotazione dell’istituto avrà una capienza di trasporto passeggeri pari al 50% dei posti disponibili.

2. Prima dell’accesso sull’autobus degli studenti e delle studentesse e dei docenti accompagnatori agli stessi verrà rilevata la temperatura da parte dell’autista e se sarà uguale o superiore a 37,5 C° non sarà consentito l’accesso sull’autobus. I viaggiatori dovranno igienizzare le mani prima di recarsi al posto assegnato dall’autista che annoterà il tutto su apposito registro.

3. Durante il percorso l’autista e i viaggiatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina.

4. Ogni qualvolta, durante l’attività verrà utilizzato l’autobus per gli spostamenti, i viaggiatori dovranno prima dell’accesso igienizzare le mani utilizzando appositi dispenser in dotazione all’autobus.

5. Agli studenti verrà assegnato un posto dall’autista che dovrà essere lo stesso fino al rientro all’istituzione scolastica. E’ fatto divieto assoluto spostarsi durante il viaggio da un posto ad un altro in modo da consentire sempre la tracciabilità dei contagi in caso di viaggiatore risultato positivo al termine dell’attività.

6. Al rientro in sede l’autista provvederà alla pulizia e alla sanificazione accurata di tutte le superfici presenti sull’autobus (sedili, poggioni, etc).

Art. 16 – Attività di P.C.T.O

Nelle attività didattiche in alternanza scuola lavoro, gli allievi dovranno seguire le disposizioni in atto nelle attività presso le strutture ospitanti.

Sarà cura del Tutor scolastico assicurarsi che nell’azienda ospitante venga assicurata ad ogni studente, a cura del Tutor Aziendale, la necessaria informazione sul protocollo aziendale prima dell’inizio dell’attività in alternanza.

Art. 17 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Art. 18 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 19 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Prima dell'inizio dell'attività scolastica in presenza e comunque almeno una volta al mese sarà effettuata, da parte di ditta specializzata, la sanificazione di tutti gli ambienti delle sedi scolastiche che compongono l'I.I.S. 'C. Levi' di Tricarico.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

3. I docenti assicurano la pulizia delle cattedre al termine della propria lezione utilizzando detersivi igienizzanti in uso nell'istituto o igienizzanti personali.

4. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

5. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

6. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

7. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

8. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 20 – Disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature

È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti; è stato predisposto un cronoprogramma ben definito e viene gestito un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia sono state incluse le seguenti aree:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, ecc.).

È stata prevista la pulizia delle superfici all'alternarsi di gruppi nello stesso ambiente (Es. palestra, laboratori, ecc.). Gli studenti sono stati sensibilizzati alla pulizia da effettuare prima e al termine della eventuale colazione consumata in classe; inoltre sono stati sensibilizzati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro nei laboratori.

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti le sedi, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

In tal senso, l'istituzione scolastica provvederà a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Art. 21 – Disposizioni relative all'igiene personale e dispositivi di protezione individuale

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

Da parte dei dipendenti scolastici diventa obbligatorio l'utilizzo di mascherina nei casi di spostamento con eventuale assembramento.

Da parte degli alunni invece diventa obbligatorio l'utilizzo di mascherina (in caso di smarrimento l'alunno potrà chiederne la sostituzione ad un operatore scolastico) nei casi di spostamento con eventuale assembramento, non deve essere invece utilizzata quando l'alunno è nella sua posizione statica in aula, con il rispetto della distanza di almeno un metro (per le palestre il distanziamento interpersonale deve essere di almeno 2 metri, se non può essere rispettato bisogna prevedere misure alternative come alternanza, turni, spazi supplementari). Sono stati predisposti punti in cui sono posizionati dispenser per l'igienizzazione delle mani (tali dispenser saranno periodicamente controllati nella loro funzionalità).

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Nella scuola, i Dispositivi di Protezione Individuale non più utilizzabili, saranno posizionati in appositi contenitori chiusi, ben identificati (rifiuto Covid-19), per poi essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale (nello specifico, il personale potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Tabella - Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale

Dispositivo	Soggetti destinatari	Attività	A carico di
Mascherina chirurgica o di comunità	Allievi	Situazioni dinamiche	Istituto
Mascherina chirurgica	Personale scolastico	Durante l'attività	Istituto
	Personale Azienda agraria	Attività azienda agraria	Istituto
Mascherina FFP2	Collaboratori scolastici	Pulizie ordinarie	Istituto
	Collaboratori scolastici	Disinfezione	Istituto
	Personale scolastico COVID	Assistenza sintomatici	Istituto
Guanti in nitrile	Collaboratori scolastici	Disinfezione	Istituto
	Docenti di sostegno e Assistenti educativi	Assistenza alunni H	Istituto
	Personale azienda agricola	Laboratorio	Istituto
	Addetti al Primo Soccorso	Assistenza sintomatici	Istituto
Maschera facciale	Docenti di sostegno e Assistenti educativi	Assistenza alunni H	Istituto
	Addetti al Primo Soccorso	Assistenza sintomatici	Istituto
Tute in tessuto	Collaboratori scolastici	Pulizie e sanificazione	Istituto
Tute mono uso	Personale scolastico COVID	Assistenza sintomatici	Istituto

Art. 22 – Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni è contingentato secondo quanto indicato dagli appositi cartelli di segnalazione, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali (compresi i servizi igienici, palestre, punti di ristoro, ecc.), per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (Aula professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 23 – Uso dei locali esterni all'edificio scolastico

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Art. 24 Attività di laboratorio Azienda agricola

Accesso all'Azienda

L'azienda dovrà informare chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro (lavoratori, appaltatori, fornitori, visitatori, ecc.) sulle misure preventive da rispettare per evitare il rischio di contagio da COVID-19.

Le informazioni dovranno essere contenute in appositi depliant, cartelli o procedure informative che potranno essere consegnate a mano e/o inoltrate via posta elettronica e/o pubblicate sul sito internet aziendale e/o affisse all'ingresso dei locali aziendali e nei luoghi maggiormente visibili (spogliatoi, parcheggio, ecc.).

Misure da rispettare:

A. l'obbligo per ciascun lavoratore e per chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro, di rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso in azienda:

- in caso di presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali;
 - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario;
 - a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positive al COVID-19 per quanto di sua conoscenza.
-

B. prima dell'accesso ai luoghi di lavoro è raccomandata la misurazione della temperatura corporea.

La misurazione potrà essere fatta direttamente all'arrivo in azienda o in alternativa potrà essere chiesto ai propri dipendenti di rilevarla prima dell'arrivo. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

I lavoratori in tale condizione dovranno momentaneamente essere isolati e dotati di mascherina chirurgica (se non già in loro possesso), e dovranno tornare al proprio domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale.

Al fine di consentire il tracciamento di eventuali contatti andrà predisposto, all'ingresso dell'Azienda, un apposito registro nel quale annotare per tutte le persone che accedono all'azienda e non altrimenti censite: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), relativi recapiti telefonici o telematici, motivazioni di accesso, nonché data di accesso e tempo di permanenza

Attività di laboratorio azienda agricola

Nelle attività di laboratorio nell'azienda agricola trattandosi di attività prevalentemente dinamica, occorre adottare oltre alle misure generali di prevenzione (utilizzo della mascherina e distanziamento) le misure specifiche previste dalle disposizioni regionali per le predette attività.

L'azienda dovrà:

- programmare orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile la formazione di assembramenti nelle aree comuni quali l'ingresso, gli spogliatoi, la sala mensa, il parcheggio, ecc. in particolare nei momenti di didattica laboratoriale prevedere, laddove possibile, percorsi separati per l'accesso e l'uscita dalle aree comuni;

- posizionare gel sanificanti idroalcolici all'ingresso dei locali a maggior frequenza ed in prossimità dei servizi igienici;
- garantire una frequente aerazione dei locali;
- riservare un servizio igienico al personale esterno (appaltatori, fornitori, visitatori, ecc.) diverso da quello utilizzato dai lavoratori. In caso di impossibilità non dovrà in ogni caso essere concesso in utilizzo quello dedicato al personale interno;
- ridurre quanto più possibile gli spostamenti all'interno dei locali, non motivati da esigenze didattiche o produttive.
- A tale proposito appare opportuno definire con apposita segnaletica i percorsi da utilizzare per i diversi spostamenti all'interno dell'azienda in modo che sia rispettata la distanza di almeno 1 m;
- l'obbligo di indossare continuamente la mascherina chirurgica.

Organizzazione delle attività

Nelle attività stagionali sui campi (raccolta della frutta, vendemmia, ecc.), caratterizzate da una elevata presenza di operatori (lavoratori dell'azienda ed allievi), si dovranno suddividere gli operatori a disposizione in squadre di lavoro che dovranno essere mantenute per quanto possibile fisse per tutto il periodo lavorativo.

Gli operatori appartenenti alla stessa squadra di lavoro, sempre nel rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro e dell'uso dei DPI, dovranno svolgere insieme le mansioni a cui sono stati assegnati e con lo stesso criterio dovrebbero utilizzare le aree comuni (spogliatoio, servizi igienici, area ricreazione, ecc.).

Qualora necessari, i momenti di riunione in presenza dovranno essere contingentati sia nel numero dei partecipanti sia nella durata, garantendo comunque il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, l'uso delle mascherine chirurgiche, un'adeguata areazione e sanificazione dei locali utilizzati dedicati.

Utilizzo dei mezzi aziendali e delle attrezzature

Sui mezzi aziendali utilizzati da più operatori (automezzi aziendali, macchine agricole ecc.) l'azienda dovrà garantire:

- che ogni utente al termine dell'utilizzo provveda alla sanificazione dell'abitacolo/cabina in modo da garantire la disinfezione di tutte le superfici di contatto in vista del successivo utilizzo da parte di altro utente;
 - l'accesso simultaneo agli operatori appartenenti alla stessa squadra di lavoro, sempre nel rispetto della distanza minima di 1 metro e con indosso la mascherina chirurgica;
 - la presenza di soluzioni a base di alcol al 70% da utilizzare per la sanificazione di tutte le parti a contatto con le mani (ad esempio volante, leva del cambio e del freno di stazionamento, sedili, ecc.);
 - la presenza di soluzioni idroalcoliche per la sanificazione delle mani e di mascherine chirurgiche;
 - il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio dovrà essere garantito l'accesso a massimo due persone per autoveicolo; il conducente ed il passeggero che dovrà posizionarsi nel sedile posteriore opposto al lato guida); in assenza del distanziamento fisico di almeno 1 metro, è necessario l'uso della mascherina chirurgica
 - una costante aerazione naturale dell'abitacolo evitando l'utilizzo del condizionatore.
-

Pulizia e sanificazione (disinfezione)

L'azienda deve assicurare la pulizia e sanificazione degli ambienti comuni, ponendo particolare attenzione a tutte le superfici a maggior contatto (maniglie, mancorrenti, pulsantiere ecc.) alle postazioni di lavoro (banconi da lavoro, scrivanie, ecc.) ed alle attrezzature (tastiere del PC, telefoni, forbici da raccolta, maniglie delle carriere, ecc.) da effettuarsi ad inizio e fine dell'attività;

La pulizia potrà essere effettuata con impiego dei detergenti tradizionali mentre per la sanificazione dovranno obbligatoriamente essere utilizzate soluzioni contenenti alcol al 70% e cloro allo 0,1 – 0,5%.

Durante ogni attività di pulizia e sanificazione dovrà essere favorito un abbondante ricambio dell'aria.

La pulizia e sanificazione andranno effettuate da personale aziendale, nel caso delle pulizie dotato di mascherina FFP1 e guanti in gomma, nel caso della sanificazione di mascherina FFP2, occhiali protettivi o visiera e guanti in neoprene.

Art. 25 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza "PUNTO COVID" e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

NEL CASO IN CUI L'ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO

1. Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19;

2. Referente Scolastico COVID-19 chiama i genitori. Alunno attende in area separata (Punto Covid-19) con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica;
3. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
4. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso;
5. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
6. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

NEL CASO IN CUI L'ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

1. Alunno resta a casa;
2. I genitori devono informare il PLS/MMG;
3. I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
4. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
5. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO

1. Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica;
2. Invito a tornare a casa e a consultare il MMG;
3. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
4. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO

1. L'operatore deve restare a casa
2. Consulta il MMG;
3. Comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
4. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
5. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Art. 25 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Nella nuova definizione proposta dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" i "lavoratori fragili" sono individuati fra i lavoratori "affetti da alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità

con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia".

In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la "fragilità" il requisito dell'età superiore a 55 anni che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative.

Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura la "sorveglianza sanitaria eccezionale" a richiesta del lavoratore interessato:

attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08:

attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;

attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro".

La procedura, avviata da una richiesta da parte dello stesso lavoratore attraverso un certificato prodotto da un medico pubblico che attesta una o più patologie, si realizza con la verifica da parte del medico competente previa visita medica, se dallo stesso ritenuta necessaria, riguardante la severità delle malattie e del quadro patologico del lavoratore. In dipendenza dell'esito di tali accertamenti, il medico competente segnala al Dirigente Scolastico l'eventuale qualità di "lavoratore fragile" del lavoratore in esame con l'indicazione di eventuali misure di prevenzione aggiuntive.

Ai fini dell'utilizzo dei lavoratori "fragili" occorre tener presente che, ai sensi del D.L. 104 - "Decreto agosto" in via di conversione in parlamento, nell'articolo 32 comma 4 sembra escluso, per i soli lavoratori della scuola, il ricorso al lavoro agile.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi.
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici.
- Allegato III – Disposizioni anti COVID -19 per il personale docente.
- Allegato IV – Disposizioni anti COVID-19 per le studentesse e gli studenti.
- Allegato V – Autodichiarazione genitore per accesso a scuola
- Allegato VI - Autodichiarazione assenza scuola per motivi di salute non COVID
- Allegato VII – Autodichiarazione docente e non per accesso a scuola

- Allegato VIII - Gestione di sospetto caso COVID.19 (allievi)
- Allegato IX - Gestione di sospetto caso COVID.19 (personale scolastico)
- Allegato X – Format consegna DPI ai collaboratori scolastici.
- Allegato XI – Format verbale di formazione .
- Allegato XII – Format registrazione sanificazione ambiente.
- Allegato XIII: Decalogo Sintomi della Malattia Covid-19.
- Allegato XIV: Cartellonistica.
- Allegato XV: Planimetrie